

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1275 del 22 luglio 2014****PRATICA SPORTIVA**

BANDO 2014 DI ACCESSO AI CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA', AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 14 AGOSTO 2003, ART. 1, COMMA 2, LETTERA A).

1) INTERVENTI FINANZIABILI

Fatte salve le competenze delegate alle Province, ai sensi dell'art. 149 della L.R. 11/2001, in capo alla Regione del Veneto permangono le seguenti funzioni:

L.R. 17/2003 – Area di intervento	COMPETENZA REGIONE
Art. 2 comma 1, lett. a) AREA A	Organizzazione di manifestazioni sportive e sportivo-agonistiche di carattere regionale e sovra regionale Partecipazione a manifestazioni sportive e sportivo-agonistiche, anche fuori Regione

Sono ammissibili a finanziamento regionale le istanze finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi; al fine di determinare la rilevanza degli eventi, il carattere regionale o sovra regionale della manifestazione viene valutato secondo i seguenti criteri:

- manifestazione che assegna un titolo di livello regionale, nazionale o internazionale, riconosciuto dal CIP;
- manifestazione il cui svolgimento si svolga su più territori provinciali;
- manifestazione alla quale partecipino atleti provenienti da almeno 3 province della Regione Veneto, atleti provenienti da almeno 2 regioni italiane Veneto escluso, oppure atleti provenienti da altri stati.

Sono esclusi dall'accesso ai finanziamenti, ai sensi della presente legge :

1. interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa;
2. interventi già finanziati con altra legge regionale;
3. iniziative finalizzate al solo esercizio/funzionamento degli enti e organismi di cui sopra;
4. enti e organismi già beneficiari di contributi finalizzati al proprio esercizio/funzionamento.

2) SOGGETTI BENEFICIARI

Potranno accedere ai contributi regionali per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone diversamente abili, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. a) della L.R. 14 agosto 2003, n. 17 i seguenti soggetti : *Società ed associazioni sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive ed enti morali che hanno sede nella regione e hanno quale prevalente finalità statutaria la promozione, senza fini di lucro, della pratica sportiva dei disabili, ai fini dell'effettuazione di iniziative finalizzate a favorire l'accesso alla pratica sportiva da parte delle persone con disabilità.*

In ossequio a tale dettato normativo, il requisito della “prevalenza” della promozione, senza fini di lucro, della pratica sportiva dei disabili, necessario ai fini dell'accesso ai benefici di cui alla legge stessa, allorché non risultante da espressa previsione statutaria, sarà ritenuto sussistente qualora l'attività svolta nel 2013 dal soggetto richiedente sia stata in modo esplicito rivolta, per oltre il 50%, allo sviluppo, senza fini di lucro, della pratica sportiva delle persone con disabilità.

3) MODULISTICA E TERMINI DI TRASMISSIONE

L'istanza di contributo dovrà essere presentata direttamente dal soggetto organizzatore dell'evento, non ammettendosi molteplici istanze presentate da soggetti diversi in relazione alla medesima iniziativa.

Le richieste di finanziamento dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, **entro il 45° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R. Veneto**, utilizzando esclusivamente i moduli di domanda predisposti dalla Regione del Veneto e che saranno reperibili sul sito internet :

<http://www.regione.veneto.it/web/sport>

Istanze presentate in maniera difforme non verranno tenute in considerazione e saranno considerate come non presentate.

L'istanza di contributo dovrà essere spedita alla **Regione del Veneto – Sezione Lavori Pubblici – Settore Sport - Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168 - 30121 Venezia** o, in alternativa, presentata a mano presso i sopra indicati uffici, comunque nel termine perentorio di cui sopra. I soggetti che dispongono di indirizzo di posta elettronica certificata, qualora esentati dall'Imposta di Bollo (p. es. Enti Pubblici), potranno inoltrare l'istanza a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo istituzionale: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it avendo cura di riportare nel corpo del messaggio (mail) la specifica struttura regionale cui lo stesso deve essere inoltrato, come di seguito indicato : **Sezione LL. PP – Settore Sport.**

Nel caso di spedizione per posta il rispetto del termine di presentazione sarà rilevato dalla data del timbro postale.

Nel caso di consegna a mano presso il protocollo generale di Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901 – Venezia o presso la segreteria della Sezione Lavori Pubblici - Settore Sport il rispetto del predetto termine sarà rilevato dalla data del timbro di accettazione apposto dal protocollo dell'Ufficio ricevente; infine in caso di spedizione a mezzo P.E.C. dalla data di spedizione del messaggio.

Qualora il predetto termine dovesse cadere di domenica o in altro giorno festivo, esso si intende prorogato al primo giorno utile immediatamente successivo.

Con specifico riferimento alla modalità di inoltro via P.E.C., si invita a seguire attentamente le regole al riguardo stabilite dalla Giunta regionale (consultabili sul sito istituzionale al seguente indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>), con l'avvertenza che istanze P.E.C. presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno **ripudiate** e considerate come non presentate.

4) CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Il contributo concedibile verrà calcolato, in misura percentuale, sulla base della spesa considerata ammissibile, nei limiti del disavanzo. L'importo massimo assegnabile è di € 15.000,00. La percentuale di contributo assegnabile in rapporto alla spesa sarà definita secondo il rapporto fra il numero delle istanze ammesse e le risorse finanziarie disponibili. Istanze comportati, secondo il calcolo suddetto, l'assegnazione di contributi inferiori ad € 500,00 verranno escluse, sia in fase di formazione della graduatoria, sia in fase di verifica/rendicontazione.

Verrà assegnato un solo contributo per soggetto concorrente; in caso di più istanze presentate dallo stesso soggetto verrà ammessa quella con il preventivo di spesa minore, qualora finanziabile.

In linea generale sono considerate ammissibili quelle spese che in maniera **chiara, diretta ed esclusiva** possono essere ricondotte all'iniziativa oggetto di domanda.

Come indicazione di massima, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano le seguenti tipologie di spesa normalmente ritenute ammissibili :

- a) pubblicizzazione e divulgazione dell'iniziativa: volantini, manifesti, opuscoli, spazi ed oneri pubblicitari, spese postali di distribuzione del materiale, iniziative promozionali, volantaggio, audiovisivi;
- b) locazione e/o allestimento sedi: noleggio attrezzature oppure, nel caso in cui per lo svolgimento dell'iniziativa sia necessario l'acquisto di beni strumentali di modico valore (p.es. defibrillatori), sarà

ammessa una spesa non superiore al 50% del valore espresso in fattura e comunque fino ad un massimo complessivo di € 800,00:

- c) compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, medici sportivi, collaboratori, volontari, promotori e organizzatori;
- d) spese relative alle trasferte per la partecipazione alle manifestazioni sportive, anche fuori regione;
- e) spese relative all'ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori e di tutti i soggetti di cui al punto precedente, compresi il ristoro, pernottamento: dovranno essere debitamente documentati ed intestati al beneficiario del contributo;
- f) assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all'iniziativa;
- g) premi, omaggi e riconoscimenti; dovranno essere debitamente documentati ed intestati al beneficiario del contributo;
- h) spese generali sempre documentate; postali, telefoniche (escluse ricariche di telefonia mobile), assicurative, segreteria, missioni, rimborsi spese agli organizzatori, etc.: potranno essere ammesse complessivamente sino alla concorrenza del 20% del totale rendicontato, purché riferite all'attività oggetto di finanziamento;
- i) scontrini fiscali di modico importo: dovranno riportare sul retro l'indicazione dei beni acquistati riferiti all'iniziativa finanziata e, nel loro complesso, non potranno superare il 15% dell'intero ammontare dell'onere sostenuto per l'iniziativa;
- j) spese per l'acquisto di articoli sportivi di immediato consumo e prestazione di servizi indispensabili per lo svolgimento dell'iniziativa: dovranno sempre essere giustificate da fatture e/o ricevute fiscali emesse dai fornitori.

I documenti di spesa dovranno essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; nel caso in cui lo stesso si avvalga di soggetti collaboratori in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 12/1993, le spese sostenute da tali soggetti concorreranno alla quantificazione della spesa complessivamente sostenuta.

Nel rispetto degli obblighi contabili e di movimentazione finanziaria previsti dalle leggi vigenti, ai fini dell'ammissibilità dei documenti di spesa si dovrà tener conto di quanto segue :

- le certificazioni di compensi agli sportivi dilettanti, a collaboratori professionali e/o occasionali dovranno riportare in maniera corretta: i dati anagrafici dell'associazione erogante e del percipiente;
- in caso di pagamenti di importo superiore ad euro 516,45 dovrà essere dimostrata la tracciabilità;
- l'obbligo di tracciabilità vale anche per tutti i pagamenti di importo superiore ad euro 1.000,00; in sede di istruttoria potrà essere richiesta la relativa documentazione.
- in caso di richiesta, la mancata tracciabilità dei pagamenti potrà rendere il documento di spesa presentato non ammissibile.

Non saranno in alcun caso ammesse le spese di seguito elencate :

- spese di ordinaria amministrazione;
- sotto la voce pubblicizzazione e divulgazione: spese relative alla creazione del sito internet, per abbonamenti e/o stampe annuali di riviste di settore, viaggi fuori regione per promuovere l'evento;
- sotto la voce locazione e/o allestimento sedi: spese per acquisto di beni a lunga durata o interventi strutturali salvo quanto espressamente indicato alla lettera b);
- spese relative a organizzazione di feste, spettacoli musicali, eventi pirotecnici, etc., ancorché correlati all'iniziativa.

5) CONTENUTI DELLE ISTANZE E RELATIVA ISTRUTTORIA

Ciascuna istanza di contributo, corredata dal parere del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) territoriale veneto, come previsto dall'art. 2 comma 2 della L.R. 17/2003, dovrà contenere:

- a) generalità dell'Associazione e/o dell'Ente richiedente, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA;
- b) generalità del legale rappresentante dell'Associazione e/o dell'Ente richiedente;
- c) esauriente illustrazione dell'iniziativa, nella quale siano messe in evidenza le finalità di promozione e sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità, nonché di integrazione, aggregazione e miglioramento della sua condizione psicofisica, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 17/2003;
- d) copia dello statuto sociale dal quale si evinca la prevalenza della pratica sportiva verso i disabili, ovvero dichiarazione circa la prevalenza della promozione, senza fini di lucro, della pratica sportiva dei disabili riferita all'anno 2013;
- e) l'ambito di intervento del contributo richiesto (area a, come indicato all'art. 1 del bando);
- f) piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa;
- g) il periodo temporale di competenza dell'intervento le cui iniziative devono, in ogni caso, avere inizio e termine entro il predetto periodo nell'anno finanziario 2014 a pena di esclusione delle stesse iniziative dal finanziamento.

L'istruttoria delle istanze al fine di verificare le condizioni di ammissibilità viene eseguita dall'Ufficio incaricato. Le istanze vengono considerate non ammissibili nei seguenti casi:

- istanza presentata oltre il termine perentorio previsto dal Bando;
- istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione richiesta; l'ufficio inviterà il richiedente ad integrare la domanda della documentazione necessaria, fissando a tal fine un termine perentorio, scaduto il quale, l'istanza perde il requisito di ammissibilità;
- in caso di parere negativo da parte del Comitato regionale veneto del CIP;
- mancanza dei requisiti previsti per legge o iniziativa non pertinente;
- qualora le entrate riscalate siano pari o superiori alle spese sostenute.

6) CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Il soggetto beneficiario, **entro il termine perentorio del 30 giugno 2015, a pena di decadenza dal diritto al contributo**, dovrà presentare:

1. una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta, nella quale siano riportati i risultati positivi conseguiti, con l'indicazione delle spese sostenute e delle entrate riscalate, da compilarsi esclusivamente su apposito modello predisposto dalla struttura regionale competente;
2. il rendiconto delle spese complessivamente sostenute per l'iniziativa corredato da copia della documentazione giustificativa, fiscalmente valida, intestata al soggetto beneficiario del contributo, e pari almeno all'importo del contributo concesso.

Tutte le spese indicate dovranno essere supportate da adeguata documentazione giustificativa, fiscalmente valida, da produrre in copia e, solo in caso di controllo da parte del competente Ufficio, anche in originale. Non saranno comunque ammessi documenti che, pur essendo regolarmente intestati, non siano o non risultino inerenti l'iniziativa ammessa a contributo. In particolare eventuali fatture e/o ricevute fiscali di fornitura materiale che riportino date di emissione successive alla conclusione dell'iniziativa dovranno essere supportate, ai fini della loro ammissibilità, dal documento di trasporto o da altro valido titolo recante date coerenti con il periodo di svolgimento della manifestazione.

A seguito delle dovute verifiche documentali e degli eventuali controlli di cui al successivo punto 8, il contributo verrà determinato e liquidato nella misura stabilita dall'Ufficio incaricato dell'istruttoria compatibilmente con la disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale.

7) RIDETERMINAZIONE O REVOCA DEL CONTRIBUTO

Qualora, a consuntivo, le spese complessivamente sostenute dovessero risultare inferiori o il contributo concesso sommato alle entrate dichiarate dovesse superare la spesa ammessa o ammissibile, si procederà alla rideterminazione del contributo in misura proporzionalmente ridotta cui potrà corrispondere una revoca parziale o totale dello stesso.

Il contributo concesso e non ancora erogato è soggetto a revoca totale nei seguenti casi:

- a) mancata effettuazione dell'iniziativa o differimento della stessa all'anno solare successivo;
- b) mancata presentazione della rendicontazione entro il termine perentorio del 30 giugno 2015;
- c) qualora le entrate dichiarate dovessero risultare superiori alla spesa ammessa o ammissibile;
- d) qualora la documentazione, pur trasmessa in tempo utile, non sia conforme alle direttive di tipo procedurale fornite al beneficiario oppure, nel caso di richiesta chiarimenti e/o integrazioni, questi non siano forniti nel termine assegnato;
- e) qualora il contributo liquidabile risulti, a seguito di rideterminazione a consuntivo della spesa sostenuta, inferiore al limite previsto di € 500,00;
- f) qualora, a seguito di controlli, la medesima iniziativa risulti già finanziata e liquidata – con riferimento alle medesime spese – dalla corrispondente Provincia sempre ai sensi della L.R. 12/1993, oppure dalla Regione del Veneto attraverso altre linee di finanziamento;
- g) modifiche alle caratteristiche e alla valenza dell'iniziativa come dichiarate nella domanda, tali da configurare un'iniziativa totalmente difforme da quella proposta;
- h) non veridicità delle dichiarazioni rese e/o della documentazione prodotta;
- i) rinuncia da parte del beneficiario.

8) CONTROLLI

La Regione effettuerà controlli a campione sui beneficiari, anche avvalendosi di soggetti terzi delegati, ed anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare il rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

I beneficiari sono tenuti a consentire ed agevolare i controlli, nonché ad esibire gli originali della documentazione prodotta in fase di rendicontazione, pena la dichiarazione di decadenza dal diritto al contributo e l'esclusione per tre anni dalla possibilità di riceverne altri.

Si procederà altresì alla formalizzazione di provvedimento di decadenza qualora risulti che i titolari dell'associazione sportiva beneficiaria del contributo siano stati condannati nell'ultimo quinquennio per aver consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche, in violazione delle disposizioni normative di controllo antidoping, e nei casi di condanne per illecito sportivo.

9) INFORMAZIONI

Per informazioni o chiarimenti potrà essere contattata la competente Struttura regionale al seguente indirizzo:
Sezione Lavori Pubblici – Settore Sport, Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 VENEZIA –
Ufficio Pratica Sportiva 041 2792760/2631 – Segreteria: 041 2792714 – Fax 041 2792610 –
e-mail **esclusivamente per richiesta informazioni**: sport@regione.veneto.it .
pec **per comunicazioni ufficiali** : protocollo.generale@pec.regione.veneto.it